

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1924

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata TENERINI

Modifica all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente l'estensione del periodo di fruizione del congedo per la malattia del figlio fino all'età di quattordici anni

Presentata il 21 giugno 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il congedo parentale è una misura di conciliazione tra vita e lavoro, ulteriore rispetto al congedo di maternità e di paternità, consistente in un periodo continuativo o frazionato complessivo di dieci mesi, o undici nel caso in cui il lavoratore padre fruisce di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale congedo è fruibile dai lavoratori dipendenti nei primi sei o dodici anni di vita del minore, a seconda delle condizioni di cui al capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

La disciplina del congedo è stata oggetto di numerosi interventi negli ultimi anni.

Nel 2022, la legge 7 aprile 2022, n. 32 (*Family act*), ha normato la materia prevedendo che i congedi parentali venissero estesi a dieci mesi complessivi (di cui si può usufruire anche in maniera frazionata) fino

all'età di quattordici anni dei figli. Era, inoltre, prevista la loro estensione anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Si trattava, tuttavia, di una legge delega, che non è stata però attuata.

L'evoluzione legislativa è proseguita con il recepimento della direttiva (UE) n. 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, avvenuto mediante il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha apportato modifiche significative al riguardo. Di queste, occorre segnalare: la previsione di un'indennità dovuta fino al dodicesimo anno di vita del minore, anziché fino al sesto anno d'età; il riconoscimento dell'intero periodo di congedo parentale (della coppia genitoriale) al solo genitore affidatario esclusivo; l'inclusione, ai fini del calcolo dell'indennità, anche del rateo giornaliero relativo alla gratifica na-

talizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati; l'esclusione della riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia per il godimento del congedo.

Con la legge 22 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), l'indennità è stata elevata, per un mese, in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno di vita del minore, alla misura dell'80 per cento della retribuzione, anziché del 30 per cento: con un'applicazione prevista solo per i genitori che abbiano terminato il congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

Ricostruendo sinteticamente l'evoluzione normativa del congedo parentale, le principali modifiche alla misura hanno riguardato l'estensione del periodo di congedo da sei a dieci mesi complessivi (o undici, nell'ipotesi sopra osservata) e l'aumento graduale (per un solo mese) del trattamento economico.

Volendo osservare il fenomeno secondo una prospettiva di genere, il *gap* madri-padri, nelle richieste di congedo, appare ancora molto ampio.

Confrontando i dati raccolti dall'Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'anno 2022 sono state 270.989 le lavoratrici dipendenti che hanno beneficiato del congedo parentale, mentre 54 è stato il numero medio di giornate di congedo parentale autorizzate. Nel caso degli uomini, invece, il numero di lavoratori dipendenti che hanno beneficiato del congedo parentale scende a 77.875, mentre quello medio delle giornate di congedo parentale autorizzate a 23.

Come si può notare, il congedo parentale è fruito soprattutto dalle donne, confermando che l'equa distribuzione delle responsabilità genitoriali è ancora lontana.

La legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), ha continuato l'opera di potenziamento dell'indennizzo, attraverso lo stanziamento di 140 milioni di euro nel 2024 e di 175 milioni dal 2025.

Quanto alla nuova disciplina, si è disposto:

l'innalzamento, dal 30 per cento al 60 per cento della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un'ulteriore mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento. Per il solo 2024, l'elevazione dell'indennità di congedo parentale, per l'ulteriore mese, è pari all'80 per cento della retribuzione (invece del 60 per cento);

l'ulteriore mese di congedo si aggiunge alla mensilità che, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2023, già prevedeva un'indennità all'80 per cento della retribuzione. Nel 2024 sono quindi previsti due mesi di congedo parentale indennizzati all'80 per cento;

la possibilità di fruire dell'ulteriore mese di congedo alternativamente tra i genitori, lavoratori dipendenti, che terminano il congedo di maternità o di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023. Per il 2025 l'importo del secondo mese scenderà al 60 per cento.

Occorre rilevare che tutte le misure fin qui citate non hanno di fatto mai innalzato l'età anagrafica del figlio ai fini della fruizione del congedo, che è rimasta dodici anni.

In caso di malattia dei figli, i genitori devono essere aiutati a coniugare lavoro e cura dei ragazzi, senza dover consumare giorni di ferie.

La normativa vigente, racchiusa nel citato decreto legislativo n. 151 del 2001, distingue due casi di congedo parentale in caso di malattia dei figli: i genitori con figli fino a tre anni di età possono astenersi, alternativamente, dal lavoro per tutto il periodo di durata della malattia del figlio; quando i figli crescono, fino agli otto anni di età, tale possibilità è riconosciuta ai genitori lavoratori nel numero massimo di cinque giorni l'anno.

Tuttavia, fino ai quattordici anni i ragazzi non sono ancora pienamente autosufficienti e hanno ancora la necessità dell'assistenza dei genitori.

Il nostro ordinamento giuridico, inoltre, all'articolo 591 del codice penale, prevede che i minorenni non possano essere lasciati soli in casa fino al compimento di quattordici anni.

Nel periodo della pandemia di COVID-19, con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, al genitore lavoratore dipendente era stata riconosciuta la possibilità di fruire dei congedi

indennizzati al 50 per cento per i figli minori di quattordici anni affetti da COVID-19.

Si ritiene quindi che, rafforzando una misura a sostegno della paternità e della maternità ed estendendo la possibilità di congedo dal lavoro anche quando i figli sono preadolescenti e adolescenti, si possa compiere un importante passo per migliorare la qualità di vita delle famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « gli otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « i quattordici anni ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.340.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, per gli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati.

